

## ***Sì al Bonus assunzione per la stabilizzazione dei co.co.co.***

*La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con il parere del 25 novembre 2015, n. 3, ha espresso la propria interpretazione in merito alla legittimità nel riconoscimento dello sgravio contributivo Inps in caso di stabilizzazione dei contratti a progetto e conseguente assunzione a tempo indeterminato degli ex collaboratori così come previsto dall'art. 54 del DLgs 81/2015.*

.....

Con il parere in commento, la Fondazione ha chiarito il dubbio in merito alla fruizione del Bonus Assunzione, per i contratti di collaborazione trasformati in lavoratori subordinati a tempo determinato.

A questo riguardo, ha affermato che le agevolazioni sono pienamente compatibili, in quanto la stabilizzazione del rapporto non è un obbligo di legge, ma si fonda sulla volontà delle parti.

- **Ricordiamo il Bonus assunzione 2016**

*L'esonero contributivo triennale, meglio noto come Bonus Assunzione, è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, e riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati da oltre 6 mesi.*

*L'agevolazione prevista consiste in uno sgravio dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, pari a un tetto massimo di 8.060 Euro annui, per 3 anni.*

*La Legge di stabilità 2016 ha confermato l'esonero contributivo per l'anno entrante, ma lo ha ridotto al 40%, con un tetto massimo pari a 3250 Euro all'anno; la durata è sempre triennale.*

Di seguito i punti principali del parere.

“È sempre più attuale il tema del “destino” dei collaboratori coordinati e continuativi, con le nuove norme che si prefiggono il superamento del lavoro a progetto e proponendone la stabilizzazione con le modalità ed i criteri estesi all'art. 54 del d.lgs. n. 81/2015.

La vigenza completa delle nuove disposizioni, con la riconduzione al rapporto di lavoro subordinato delle collaborazioni “etero - organizzate” è fissata al 1° gennaio prossimo.

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

È stato posto il problema della compatibilità dei rapporti di lavoro subordinato instaurati per effetto della stabilizzazione di cui all'art. 54 con l'esonero contributivo riconosciuto dal DDL stabilità 2016 per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il presunto dubbio sembrerebbe emergere con l'art. 31 del d.lgs. n. 150/15, che esclude il beneficio degli sgravi quando l'instaurazione del rapporto di lavoro rappresenta l'attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, e l'art. 54 del d.lgs. n. 81/15, che prescrive la forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – per un periodo non inferiore a dodici mesi – per riconoscere gli effetti della stabilizzazione prevista dalla norma stessa.

*Al riguardo, si ritiene di poter affermare che a tutti i rapporti instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2016, spetti legittimamente l'esonero contributivo richiamato nel quesito. Il punto nodale è rappresentato dalla considerazione che la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti, e solo dopo la legge regola quale forma contrattuale adottare per l'ex collaboratore.*

Non sussiste alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione.

L'iniziativa, dunque, alla stabilizzazione è rilasciata alla volontà di entrambe le parti, così come la sua attuazione concreta (con l'accordo transattivo che "deve" essere sottoscritto ai fini della stabilizzazione, ma solo se il lavoratore acconsente).

Pertanto, la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato conseguente alla stabilizzazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, o autonomo, si pone effettivamente come condizione necessaria della realizzazione degli effetti di cui all'art. 54 d.lgs. n. 81/2015, ma a valle di un momento volitivo originario (la scelta della stabilizzazione) che non è imposto dalla legge, ma soltanto previsto, con la scelta dell'adozione che rimane in capo ai singoli.

Questo argomento è sufficiente ad escludere senza alcun dubbio l'applicazione del richiamato art. 31.

D'altronde, va anche affermato che il processo di stabilizzazione dell'art. 54 rappresenta una delle iniziative di un disegno più ampio del Governo finalizzato ad un maggior utilizzo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, incentivando le parti ad un processo di cambiamento.

Sarebbe incoerente sul piano sistematico, oltre che insostenibile sul piano giuridico per i motivi sopra descritti, negare l’esonero contributivo a chi si sia avvalso proprio del processo incentivante all’uopo previsto.”

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News - Periodico d’informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)